



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

All'udienza del 10/12/2020 ore 9,30 nel procedimento iscritto al n. 4157/2020 R.G. il Collegio
composto da:

dott.ssa Laura Romeo	Presidente
dott.ssa Graziella Bellino	Giudice rel.
dott.ssa Rosa Bonanzinga	Giudice

dà atto che l'udienza è trattata ai sensi dell'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020,
come modificato dall'art. 221 c. 4 d.l. 19 maggio 2020 convertito in legge 17 luglio 2020 n. 77;

viste le note depositate dalle parti;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati in graduatoria,
che potrebbero essere pregiudicati da un eventuale reinserimento del ricorrente;

visto l'art. 221 c. 4 d.l. 2020 n. 34 conv. in l. n. 77/2020;

P.Q.M.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 14.1.2021 h. 9,30 onerando parte ricorrente di
provvedere alla notifica nei confronti dei controinteressati entro il 31.12.2020.

Autorizza, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica ai controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito
internet della ATM s.p.a. del reclamo e degli atti di causa.

Dispone che l'udienza del 14.1.2021 si svolga con le modalità di cui all'art. 83 c. 7 lett. h) D.L. n.
18/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con
scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di
“note scritte contenenti istanze e conclusioni” con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di
udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione “trattazione scritta”.

Si comunichi

Messina, 10/12/2020

Il Giudice relatore
Graziella Bellino

Il Presidente
Laura Romeo

URGENZA

ORIGINALE

2

SI NOTIFICHI CON URGENZA
10/11/2019
D.w.f.p.

STUDIO LEGALE
AVV. FLAVIA MARIA FIORENZA BUZZANCA
PATROCINANTE DINANZI ALLA SUPREMA CORTE
DI CASSAZIONE ED ALLE SUPREME CORTI DI GIURISDIZIONE
V.LE R. MARGHERITA - V.LE BOCCETTA IS. 378 SCALA G INT. 31
TEL. e FAX 090/69.49.60 - 98122 MESSINA
e-mail PEC: avvflaviabuzzanca@puntopec.it - e-mail: avv.buzzancaf@virgilio.it

9067
976
976

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA- SEZ. LAVORO

RECLAMO

Nell'interesse del sig. **Santamaria Antonino**, nato a Messina il 22.04.1994 (C.F.: SNT NNN 94D22 F158X) ed ivi residente in Via Nazionale, 288 - Briga Marina, elettivamente domiciliato in Messina, Viale R. Margherita - Viale Bocchetta, Is. 378, Scala G, int. 31, presso e nello studio dell'Avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca (C.F.: BZZ FVM 66E63 F158R - tel-fax: 090/694960 - e-mail: avv.buzzancaf@virgilio.it - e-mailpec: avvflaviabuzzanca@puntopec.it), che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata in allegato al presente atto (DOC. 1) facente parte integrante dello stesso

ricorrente

CONTRO

A.T.M. - Azienda Trasporti Messina S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Messina, Piazza Unione Europea n. 1, Palazzo Zanca, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Regina Margherita n. 20, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Laface (C.F.: LFC GPP 67A09 F158H - PEC: avvgiuseppelaface@puntopec.it)

resistente



PER LA RIFORMA

dell'ordinanza di rigetto n. cronol. 18857/2020 del 21.10.2020 del Tribunale di Messina - Sez. Lavoro - G.D.L. Dott.ssa Valeria Totaro, comunicata in data 22.10.2020 (resa nel procedimento N.R.G. 3552/2020)

PREMESSO

- che con avviso di selezione pubblica - Prot. n. 195 del 16.03.2020 (**Doc. 2 - fascicolo I^ grado**) l'A.T.M. - Azienda Trasporti Messina S.p.A. indiceva una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'eventuale assunzione di n. 70 risorse con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 art. 44, avente caratteristiche idonee all'espletamento del ruolo di "Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri";
- che l'odierno ricorrente Sig. Santamaria Antonino, avendo preso integrale conoscenza di tutte le norme e condizioni stabilite nell'avviso di selezione pubblica di cui sopra, essendo in possesso di tutti i requisiti ivi previsti, presentava rituale domanda di ammissione alla selezione pubblica (**Doc. 3 - fascicolo I^ grado**);
- che, successivamente, l'A.T.M. pubblicava avviso nel quale riportava che, con nota Prot. N. 625 del 04.06.2020 aveva designato la Commissione esaminatrice ed in ordine all'art. 4 "*Modalità e termini di presentazione della domanda*" rendeva noto l'elenco non nominativo - ma per codice identificativo - assegnato al candidato in fase di registrazione, dei candidati ammessi (come previsto dall'art. 5 del bando), alla prova preselettiva a test psico-attitudinale; l'odierno ricorrente veniva ammesso nell'allegato elenco alla prova preselettiva e gli veniva attribuito il codice 80 (**Doc. 4 - fascicolo I^ grado**);
- che il Sig. Santamaria Antonino superava la prova preselettiva, i test psico-attitudinali, la prova pratica di guida ed altre prove previste nella procedura di selezione pubblica *de qua*, collocandosi utilmente nella graduatoria nella posizione n. 4; l'A.T.M. approvava la graduatoria finale (come risultante dalla tabella allegata) e l'assunzione, secondo quanto previsto dall'Avviso di Selezione Pubblica, dei primi 70 candidati collocati in posizione utile, come da provvedimento



n. 89 del 20.07.2020 (Doc. 5 - fascicolo I^ grado) ;

- che, alla fine del superamento di tutte le prove, test psico-attitudinali e/o esami ivi richiesti - ed all'esito dell'approvazione della graduatoria finale del 20.07.2020 - il ricorrente si sottoponeva a visita medica presso l'Unità Sanitaria Territoriale Reggio Calabria - RFI (Rete Ferroviaria Italiana). In data 21.07.2020 sulla persona dell'odierno ricorrente venivano eseguiti gli esami di rito; in particolare venivano eseguite visite: otorinolaringoiatrica, audiometrica, cardiologica, pneumologica, prelievi del sangue, con parametri nella norma ed esiti sufficienti; veniva sottoposto anche all'esame "psicomotorio multiplo" (test di attenzione selettiva, di memoria a breve termine, di comunicazione e di autocontrollo) con esito: *"requisiti psico.li sufficienti"* (Doc. 6 - fascicolo I^ grado).

- che, nonostante il Sig. Santamaria Antonino risultasse e/o risulti in possesso di tutti i requisiti fisici e psichici per ricoprire la figura professionale di "operatore esercizio" (con protocollo n. RFI - AD-SA.US_RC/P/RC/20/7091501/CP6 del 21.07.2020) - sempre in data 21.07.2020 - il dott. Sebastiano Parrello, in esito agli accertamenti praticati, ai sensi del D.M. 88 del 23.02.1999 e succ. modif. ed int., riteneva il Sig. Santamaria Antonino "non in possesso dei requisiti previsti per (diagnosi): *"esiti di spondilolistesi trattata chirurgicamente con ampliamento neuroforame sn L5 - S1* (Doc. 7 - fascicolo I^ grado);

che, pertanto, all'esito di tale certificato medico il ricorrente veniva escluso definitivamente dalla suddetta procedura selettiva pubblica, senza alcuna formale comunicazione.

- che, pertanto, l'odierno ricorrente depositava dinanzi l'On.le Tribunale adito in data 11.09.2020 ricorso ex art 669 bis e segg. 700 c.p.c., esponendo che dalla copiosa documentazione medica prodotta in atti, oltreché dalla relazione medica del Dott. Antonino Messina del 07.09.2020 si evinceva chiaramente che "i vari controlli radiografici hanno mostrato una progressiva fusione dei somi di L5 ed S1 che ha prodotto una guarigione completa e definitiva; in particolare è stato diagnosticato che il Sig. Santamaria Antonino "può svolgere attività che comportano stress fisici anche intensi, può lavorare in ambiente con campi magnetici, può sottoporsi a vibrazioni che comportino tutto il corpo (intensi in quanto il sistema è amagnetico - titanio e peek)"; in altri termini "l'assenza di deficit neurologici



determina che l'odierno ricorrente non può più essere considerato affetto da spondilolistesi, in quanto questa affezione risulta totalmente guarita, per cui può svolgere in maniera ottimale lavori che richiedono destrezza nei movimenti"; per cui lamentava l'ingiusta ed illegittima esclusione dalla suddetta procedura selettiva finalizzata all'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato, potendo il Sig. Santamaria Antonino svolgere perfettamente l'attività di "operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri" presso l'Azienda Trasporti Messina S.p.A., rivestendo i requisiti di idoneità fisica richiesti ai sensi del D.M. dei Trasporti del 23.02.1999 n. 88 (parte prima, art. 2 comma 6);

- che l'odierno ricorrente evidenziava la sussistenza dei presupposti di legge a sostegno dell'accoglimento della domanda cautelare in ordine al *fumus boni iuris* ed al *periculum in mora*, atteso che sussisteva il danno immediato, grave ed irreparabile (economico-patrimoniale e morale-psicologico), derivante dalla circostanza che l'A.T.M. S.p.A., avendo dato seguito alla procedura di assunzione aveva già iniziato a stipulare il contratto di apprendistato ad altri candidati collocatisi in posizione successiva a quella del Santamaria, per cui si temeva che il ricorrente potesse perdere definitivamente il diritto soggettivo ad essere assunto e/o stipulare il contratto di apprendistato nelle more di un ordinario giudizio di cognizione.

Il ricorrente chiedeva di ordinare all'A.T.M. S.p.A. - Azienda Trasporti Messina S.p.A. di essere assunto e/o di stipulare con il medesimo il contratto di apprendistato - di cui alla procedura di selezione pubblica (Prot. n. 195 del 16.03.2020) finalizzata all'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 art. 44, per l'espletamento del ruolo di "Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri", come da graduatoria finale del 20.07.2020, essendo il Sig. Santamaria Antonino in possesso dei requisiti di idoneità fisica previsti ai sensi del succitato D.M. n. 88 del 23.02.1999, e di essere ammesso nella graduatoria - nella posizione utile ove si era collocato al n. 4, e/o in una posizione che potesse consentirgli di stipulare e/o svolgere con l'A.T.M. il contratto di apprendistato, adottando ogni provvedimento consequenziale.

Nel merito il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni imputabili alla sua

illegittima esclusione, ed in via istruttoria CTU medico-legale al fine di accertare i requisiti di idoneità fisica previsti dal D.M. dei Trasporti del 23.02.1999 n. 88 per l'espletamento delle mansioni di <<operatore esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri>>. Con salvezza di ogni altro diritto e con il favore delle spese processuali.

- che, all'esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lett. h) D.L. 18/20 ed alle note depositate, l'Ill.mo Sig. G.D.L. adito riservava la decisione;

- che, con ordinanza di rigetto n. cronol. 18857/2020 del 21.10.2020, comunicata in data 22.10.2020 (resa nel procedimento cautelare rubricato al N.R.G. 3552/2020) il G.D.L. Dott.ssa Valeria Totaro, riteneva che *"nella fattispecie in esame non ricorreva il periculum in mora, non avendo allegato e provato l'odierno ricorrente la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente ed irreparabile, offendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno personale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura invocata.....Non essendo sufficiente la deduzione che nelle more dei tempi lunghi del giudizio di merito avrebbe subito danni anche dal punto di vista psicologico.... E non avrebbe potuto stipulare un contratto di apprendistato, non avendo documentato quale sia la propria situazione patrimoniale e lavorativa, né lamentato il mancato possesso di altri redditi.....adeguati per provvedere ai bisogni propri e della famiglia, rappresentando il versamento del contributo unificato un indizio delle sue attuali capacità economiche...."*; il primo giudice non effettuava alcuna valutazione in ordine alla fondatezza della domanda, ritenendola superflua, condannando il ricorrente alle spese processuali nella misura di € 1.823,00, oltre accessori di legge.

La decisione oggi reclamata è erronea, ingiusta, illegittima, non sufficientemente motivata e va, dunque, riformata per i seguenti:

MOTIVI

1. Erronea valutazione in ordine all'insussistenza del *periculum in mora*.

Posto che, come meglio si dirà di qui appresso, è incontestato ed è pacifico che il Sig. Santamaria Antonino si sia collocato utilmente nella graduatoria di cui al bando *de quo* - **maturando il diritto soggettivo all'assunzione ed alla stipula del contratto di apprendistato** - ha errato il primo giudice nel ritenere che non



sussistessero i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare per mancanza del *periculum*, concretizzantesi nel danno grave, immediato ed irreparabile.

Il G.D.L. parte dall'erroneo assunto che il Sig. Santamaria avrebbe dovuto documentare e/o provare il lamentato danno tale da giustificare l'azione cautelare *de qua esperita* ("danno personale non risarcibile per equivalente???"), ritenendo addirittura che il pagamento del contributo unificato pari ad € 259,00 rappresenterebbe un indizio delle sue attuali capacità economiche.

Orbene, in capo all'odierno ricorrente si è cristallizzato il diritto soggettivo ad essere assunto, difatti, secondo granitica giurisprudenza "*l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e l'atto negoziale (di individuazione del futuro contraente), da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, è assoggettato al regime di cui all'art. 1218 c.c. ed ai principi correlati al rispetto della buona fede contrattuale*". Tale principio è stato condiviso anche da codesto On.le Tribunale adito (v. Ordinanza del 26.06.2015 - N.R.G. 1990/2015 - G.D.L. Dott.ssa Bonanzinga). "*Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile....*" (Cass. ordinanza del 14 giugno 2012, n. 9807). Quindi, è principio consolidato che la posizione soggettiva del vincitore di concorso pubblico (o di una procedura selettiva pubblica del personale ad esso equiparato) sia di vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, così statuendo espressamente la Suprema Corte: "...omissis...*il superamento di un pubblico concorso risultante dalla relativa graduatoria finale, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario nei confronti della amministrazione che ha emanato il bando e proceduto all'approvazione della graduatoria*" (cfr. Cass. sez. Unite 23.09.2013 n. 21671; Cass. 23.02.2018 n. 4436; Cass. Sez. Unite 21.12.2018 n. 33213; Cass. Sez. Unite 13.11.2019 n. 29463; *ex multis* Trib. Rimini, ord. 27.09.2000; Trib. Modena, ord. 02.08.2000).."deve pertanto ritenersi sussistente in capo al vincitore del concorso un



diritto soggettivo all'assunzione. All'esito della procedura concorsuale, quindi, il vincitore acquista il diritto alla stipula del contratto di lavoro oggetto del bando e si pone in piano paritario con la pubblica amministrazione, che agisce con i poteri del datore di lavoro privato" (Trib. Lav. Messina n. 1645/17 - G.D.L. Dott.ssa Bellino).

L'essere stato illegittimamente escluso dalla graduatoria finale approvata, e quindi non aver potuto stipulare con l'A.T.M. S.p.A. resistente il contratto di apprendistato, determina in capo all'odierno ricorrente un evidente danno economico patrimoniale (oltreché morale), che non necessita di specifica allegazione probatoria, **poiché è lapalissiano che "la mancata stipulazione di un contratto di lavoro in apprendistato comporta conseguenzialmente la perdita delle retribuzioni mensili ed altri benefici economici"** (*repetita iuvant*: che non hanno bisogno di essere dimostrati se non in ordine alla loro quantificazione, di cui si è fatta espressa riserva nel merito).

Meglio precisamente, la mancata assunzione ha provocato per il Sig. Santamaria Antonino un danno patrimoniale corrispondente alle retribuzioni mensili non percepite; come ha ben chiarito la Suprema Corte nell'ordinanza 9193/2018 : «*La lesione del diritto all'assunzione ha provocato per conseguenza la perdita possibilità di guadagnare, e il danno da perdita possibilità di guadagnare (lucro cessante) va commisurato alle retribuzioni perdute*». La giurisprudenza di legittimità nella summenzionata ordinanza ha confermato l'ormai risalente, ma consolidato principio giurisprudenziale, che vede il datore di lavoro che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore - vincitore di un concorso da esso indetto - obbligato al risarcimento del danno da questi subito, ravvisabile nelle retribuzioni perdute a far data dalla domanda di assunzione. La Corte, nel caso sottoposto al suo esame, ha osservato che ".....posto che il "danno", in linea generale, è la perdita dell' id quod interest, ovvero di una utilità, non è irragionevole sostenere che in caso di utile collocamento nella graduatoria del concorso, il lavoratore avrebbe percepito la retribuzione, e che quindi la sua ingiustificata esclusione ha provocato un danno ex art. 2043 c.c.....". Il danno patito dall'odierno ricorrente deriva dalla compromissione del diritto al lavoro, di rilevanza costituzionale, per essere stato illegittimamente escluso dalla graduatoria e per non essere stato assunto, non percependo conseguenzialmente le retribuzioni mensili ed altre indennità



economiche; è evidente dunque che **"il venire meno della situazione di vantaggio, [assunzione presso A.T.M] è di per sé un danno in re ipsa** (Cass. civ., I, 3 aprile 1973, 916 <<in tema di risarcimento del danno per mancato lucro futuro, il giudice, come in ogni valutazione del danno, deve compiere un processo logico che si articola in due fasi distinte: la prima relativa alla certezza del danno, la seconda relativa alla sua quantificazione. Mentre quando il danno deriva dalla perdita di un bene o, comunque, dal venir meno di una situazione di vantaggio, la certezza della sua esistenza è in re ipsa, per cui resta solo il problema della sua concreta determinazione, per la quale il giudice deve trarre argomento dalle prove dedotte, ricorrendo, se del caso, a criteri equitativi; quando si tratta, invece, di danni consistenti nel mancato sorgere di una situazione di vantaggio, anche il problema dell'esistenza del danno deve essere risolto unicamente sul piano della prova>>). In materia di concorsi pubblici il T.A.R. Molise, Sez. I, 8 febbraio 2019 ha osservato che **"il pregiudizio patrimoniale patito a causa dalla condotta colpevole della P.A., è senza dubbio risarcibile a tenore dell'art. 2043 cod. civ., norma che impone il dovere primario di non cagionare danni ingiusti"**. Il T.A.R. Molisano ha chiarito che il danno cd. **"da perdita di chance"** si verifica tutte le volte in cui il **venir meno di un'occasione favorevole**, cioè la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, è determinato e causato dell'adozione di un atto illegittimo da parte della P.A., determinando un mancato guadagno. La *chance*, quindi, risulta essere un bene giuridico autonomo, integrante il patrimonio del soggetto. Va così risarcita la perdita di essa, ove sussista la lesione di un interesse giuridicamente tutelato, avendo la pretesa di risarcimento a oggetto non un danno futuro e incerto, ma un danno attuale, quale è appunto la perdita dell'occasione favorevole. La lesione della *chance*, quindi, comporta un danno valutabile in relazione alla probabilità perduta, piuttosto che al vantaggio sperato. La risarcibilità della perdita di *chance* trova fonte nella compromissione di un'opportunità - autonomamente identificabile e tutelabile sul piano giuridico - di conseguire un bene della vita, sicché la determinazione del risarcimento può avvenire secondo una valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., commisurandola ove possibile al grado di probabilità che quel risultato favorevole avrebbe potuto essere conseguito. Sulla base di quanto rilevato il T.A.R. addiviene alla conclusione che deve essere risarcito a titolo di perdita di *chance* il concorrente escluso da una



selezione esperita avente ad oggetto l'instaurazione di rapporti di lavoro.

Dalla documentazione allegata a sostegno dell'accoglimento del ricorso cautelare, il primo giudice non ha considerato una circostanza dirimente: ossia CHE LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA CUI HA PARTECIPATO IL SIG. SANTAMARIA ERA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DI N. 70 RISORSE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, RISERVATA, PERTANTO, A COLORO CHE AVEVANO UN ETÀ COMPRESA TRA I 21 ANNI (COMPIUTI) E I 30 ANNI NON COMPIUTI (29 ANNI E 364 GIORNI), requisito da intendersi presente al momento dell'effettiva assunzione, pena la decadenza dalla permanenza nella graduatoria (v. art. 2 lettera c) - REQUISITI GENERALI, FISICI, TECNICO/PROFESSIONALI, MORALI dell'Avviso di selezione pubblica - Prot. n. 195 del 16.03.2020 - Doc. 2 - fascicolo I° grado). Va da sé che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, è la natura stessa della causa che giustifica pienamente l'adozione di un provvedimento cautelare di urgenza, poiché il Sig. Santamaria ha già abbondantemente compiuto i 26 anni ed all'esito di un giudizio di cognizione piena il proprio diritto all'assunzione potrebbe essere seriamente e definitivamente compromesso, atteso che per la permanenza nella graduatoria non bisogna superare anni 29 e 364 giorni: per cui considerati i tempi di un ordinario giudizio di cognizione (tenendo conto anche del giudizio di gravame ed eventuale di legittimità) all'esito anche favorevole del ricorrente, quest'ultimo non potrebbe più utilmente essere assunto.

Ne discende che, la stessa natura del contratto di apprendistato - riservato nella specie **agli under 30** - giustifica di per sé l'azione cautelare, che non necessita ai fini del suo accoglimento per la sussistenza del *periculum in mora* la dimostrazione specifica del danno economico, morale, psicologico, poiché è ragionevole temere che durante le more ed i tempi lunghi del giudizio ordinario il suo diritto possa essere irrimediabilmente pregiudicato.

Ad abundantiam si precisa quanto segue: è inevitabile che il Sig. Santamaria ha subito dei danni di ordine economico (derivanti come sopra detto dalla perdita delle retribuzioni mensili - dato incontestabile) e sotto il profilo della perdita di



"chance lavorative", per non aver potuto stipulare tale contratto di apprendistato che lo avrebbe immesso nel mondo del lavoro in base alle proprie aspirazioni professionali: occasione irripetibile, considerato che è riservato agli under 30!!

Non può certamente costituire un indizio di una buona capacità economica l'aver pagato il contributo unificato di € 259,00 (probabilmente anche erroneamente versato) poiché tale somma - certamente non esosa - può essere stata donata dai propri parenti o addirittura presa in prestito e, comunque un ragazzo, ventiseienne che partecipa ad una procedura di selezione per un contratto di apprendistato quale autista certamente è indice di non versare in floride condizioni economiche.

A totale confutazione di quanto motivato dal primo giudice, con il presente reclamo si produce documentazione attestante che il Sig. Santamaria Antonino è un soggetto non abbiente, possedendo tutti i requisiti per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, come da istanza che si allega (DOC. 2)

L'odierno ricorrente, purtroppo, versa in precarie condizioni economiche e tale contratto di apprendistato avrebbe rappresentato la svolta della propria vita lavorativa, convivendo con una giovane ragazza, tale Buscemi Viviana (che non lavora) da cui ha avuto pure un figlio di anni due da mantenere, come da stato di famiglia che si allega al presente (DOC. 3), dovendo sostenere le spese mensili di affitto dell'abitazione, pari ad € 400,00 mensili (DOC. 4), oltre tutte le utenze (gas, luce, acqua, tributi etc.). Allo stato il Sig. Santamaria Antonino per provvedere ai bisogni primari della propria famiglia si adopera a svolgere lavori umili, faticosi e pesanti (**che indicano comunque la sua perfetta idoneità fisica**), essendo addetto alle pulizie presso la "Multiservice Linda Soc. Coop." (DOC. 5), percependo una retribuzione mensile pari a circa € 700,00, che certamente è inferiore a quella goduta mensilmente dalla stipula del contratto di apprendistato (pari a circa € 1.200,00-1.300,00 mensili): in ogni caso non rientra certamente nelle proprie aspirazioni lavorative continuare a fare le pulizie, essendo diplomato e volendo garantire a sé stesso ed al proprio nucleo familiare un'esistenza dignitosa.

In punto di *periculum*, inoltre, va osservato quanto segue: la mancata assunzione crea un evidente danno in capo al Sig. Santamaria, poiché - pur collocatisi in posizione utile nella graduatoria finale ed avendo diritto alla stipula del contratto di



apprendistato - si vedrà costretto ad impugnare gli atti con cui l'ATM ha proceduto alle nuove assunzioni in scorrimento della graduatoria, al fine di evitare che il posto al medesimo spettante venga distratto *aliunde*, con evidenti riflessi sul contenzioso, che, inutilmente aumenterebbe esponenzialmente. Difatti la società resistente, qualora la situazione di stallo dovesse perpetuare, in attesa di una pronuncia di merito, dovrà ricoprire il posto assumendo un nuovo soggetto (presumibilmente collocatisi in posizione successiva) ed un eventuale provvedimento di accoglimento postumo e non tempestivo (quale quello che può rendersi nella fase cautelare), stravolgerebbe posizioni consolidate, con l'aggravarsi di ulteriori danni, precludendo il diritto e/o la legittima aspettativa del ricorrente in modo definitivo o rendendone, comunque, estremamente difficoltosa la soddisfazione (v. Trib. Perugia Collegio 29.03.2019).

Perciò, al fine di evitare che l'eventuale soggetto destinatario del posto dell'apprendistato - oggi appartenente al ricorrente - consolidi una posizione di interesse differenziato ed autonomamente tutelabile, è necessario che codesto On.le Tribunale adito provveda in fase cautelare.

Pertanto, il giudizio che ci occupa, per la sua natura, è oggettivamente conforme (per gli interessi di entrambi) ad essere definito tramite un provvedimento di natura cautelare, non sussistendo ragioni, stante la fondatezza del merito, per non concedere la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c.

E' d'uopo rilevare che il G.D.L. nell'impugnata Ordinanza di rigetto non ha svolto alcuna valutazione e/o accertamento in ordine alla sussistenza del *fumus boni iuris*.

Come già sopra ampiamente esposto, il **diritto soggettivo all'assunzione del Sig. Santamaria Antonino** è pacifico, oltreché risulta provato documentalmente e non contestato dalla società resistente ATM S.p.A. Invero quest'ultima nei propri atti difensivi non ha mai contestato le deduzioni attoree sull'esito dell'approvazione della graduatoria finale - giusto provvedimento n. 89 del 20.07.2020 - con il collocamento utile del Sig. Santamaria nella **posizione n. 4** (di cui all'Avviso di selezione pubblica del 16.03.2020 - Prot. N. 195), deducendo solo l'estraneità della medesima alla valutazione ed al giudizio di idoneità fisica espresso dal Dott. S. Parrello dell'Unità Sanitaria Territoriale Reggio Calabria - R.F.I.



Nello specifico l'ATM ha dedotto solo che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto completare la procedura amministrativa disciplinata dall'art. 6 del DM 88/99, ossia proporre il c.d. "giudizio di appello" presso la Direzione Sanità delle Ferrovie di Roma, come se esso costituisse condizione di procedibilità per adire l'Autorità giudiziaria. Orbene, il sopracitato D.M. n. 88 del 23/02/1999 all'articolo 6 n. 5 così statuisce testualmente: "*in caso di inidoneità l'interessato **PUÒ RICHIEDERE**, tramite l'azienda, entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della visita medica un giudizio di appello cui è delegata la sede centrale della direzione sanità delle Ferrovie dello Stato....*". Dal tenore di tale disposizione si evince inequivocabilmente che il c.d. "giudizio di appello" presso tale Commissione medica collegiale superiore non rappresenta una *condizio sine qua non* per la proposizione dell'azione giudiziaria, ma **una ulteriore possibilità - ossia una facultas alternativa concessa all'interessato per confutare il giudizio espresso dal medico dell'Unità Sanitaria Territoriale**. Ne deriva, pertanto che, non costituendo la richiesta di revisione del giudizio di inidoneità fisica presso la sede centrale della Direzione Sanità delle Ferrovie dello Stato condizione di procedibilità, **il candidato può impugnare il giudizio di inidoneità fisica espresso dall'Unità Sanitaria Territoriale e fare valere le proprie ragioni direttamente davanti l'On.le Tribunale**. Nel caso in esame, difatti, il ricorrente ha legittimamente promosso tale procedimento d'urgenza, atteso che, come già esposto, essendosi collocato all'esito della procedura concorsuale in posizione utile in graduatoria ai fini dell'assunzione, ed avendo l'A.T.M. già proceduto in tempi brevi alla stipula dei contratti (con lo scorrimento della graduatoria) rischia di perdere definitivamente il rapporto di lavoro in apprendistato. Per cui - se il Sig. Santamaria avesse optato per tale c.d. "giudizio di appello" tra i tempi di attesa per essere visitato ed il responso (cui non è presumibile sapere l'esito) sarebbe decorso eccessivo tempo, con grave pregiudizio del suo diritto all'assunzione, subendo ulteriori danni di ordine economico. Non solo, ma costituendo tale c.d. "giudizio di appello" una mera facoltà, e non una condizione di procedibilità, l'odierno ricorrente ha ben legittimamente ritenuto di adire l'On.le Tribunale adito, poiché **solo la valutazione di C.T.U. all'uopo nominato** (*super partes* ed estraneo alla vicenda) può accertare correttamente la sussistenza dei requisiti di idoneità fisici in capo al medesimo. In ogni caso risulta per *tabulas* (da tutta la documentazione



clinica versata in atti e dalla relazione medica del Dott. A. Messina, oltreché dall'attuale lavoro di addetto alle pulizie che svolge) la perfetta idoneità fisica del ricorrente ad espletare le funzioni di autista (*rectius* "operatore di esercizio parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri), essendo perfettamente guarito dalla spondilolistesi di cui era affetto e "ben potendo svolgere anche lavori fisici pesanti e/o che richiedono destrezza nei movimenti", avendo gli altri esami medici di rito eseguiti presso la RFI acclarato i parametri nella norma dello stesso.

Si rappresenta che l'ATM in data 16.10.2020 (registrato sul fascicolo telematico il 17.10.2020) ha depositato TARDIVAMENTE (quindi ben oltre i termini dei 5 giorni liberi prima dall'udienza del 20.10.2020 stabiliti dal G.d.L. per il deposito delle note a trattazione scritta) un avviso di selezione pubblica del 16.10.2020, di cui l'odierno ricorrente ha chiesto l'espunzione dal procedimento, anche perché trattavasi di documentazione non autorizzata con le note a trattazione scritta. Invero, la circostanza che l'A.T.M. odierna resistente abbia indetto una nuova procedura selettiva pubblica non rileva nel caso *de quo*, in quanto il Sig. Santamaria Antonino si è collocato utilmente (pacificatamente e non contestato *ex adverso*) nella graduatoria di cui al bando del 16.03.2020 - Prot. n. 195, ivi maturando il diritto all'assunzione ed alla stipula del contratto di apprendistato (non valevole per altri bandi e/o graduatorie). Per cui l'ATM non può manlearsi da alcuna responsabilità dall'aver illegittimamente escluso l'odierno ricorrente indicando e pubblicando tale nuovo avviso di selezione del 16.10.2020, poiché non è dato sapere se il Sig. Santamaria partecipando nuovamente - a prescindere dalla verifica del possesso dei requisiti fisici - possa collocarsi utilmente in tale ultima graduatoria o essere assunto, trattandosi di un nuovo bando di concorso; reitera che l'A.T.M. non può manlearsi dalla responsabilità per aver illegittimamente escluso dalla graduatoria finale *de qua* il ricorrente (collocatisi in posizione utile ai fini dell'assunzione e per non aver proceduto alla stipula del contratto), aderendo acriticamente al parere non condivisibile espresso dalla R.F.I. - di cui si chiede l'eventuale condanna di quest'ultima in via solidale - se ritenuta di ragione, avendo cagionato dei danni economici e morali.

2. Errata statuizione sulla condanna alle spese processuali.



Ha errato il primo giudice a condannare l'odierno ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'A.T.M., stante la piena fondatezza del ricorso cautelare, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per i motivi meglio sovraesposti.

Per cui, in riforma dell'Ordinanza impugnata, si chiede la refusione delle spese di lite del procedimento cautelare in primo grado, nonché del presente reclamo, in favore del Sig. Santamaria Antonino ed a carico della società resistente.

Tutto ciò premesso e ritenuto, **il Sig. Santamaria Antonino**, nato a Messina, il 22.04.1994 (C.F.: SNT NNN 94D22 F158X) ed ivi residente in Via Nazionale, 288 - Briga Marina, come sopra generalizzato, elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso, insiste in tutte nelle domande e conclusioni già rassegnate nel ricorso introduttivo;

CHIEDE

che codesto On.le Tribunale adito, **Voglia accogliere il presente reclamo**, e di ordinare all'A.T.M. - Azienda Trasporti Messina S.p.A. di essere assunto e/o di stipulare con il medesimo il contratto di apprendistato - di cui alla procedura di selezione pubblica (Prot. n. 195 del 16.03.2020) finalizzata all'assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015 art. 44, per l'espletamento del ruolo di "Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri", come da graduatoria finale del 20.07.2020, ritenendo il Sig. Santamaria Antonino in possesso dei requisiti di idoneità fisica previsti ai sensi del succitato D.M. n. 88 del 23.02.1999, e di ammettere l'odierno ricorrente nella graduatoria - nella posizione utile ove si era collocato al n. 4, e/o in una posizione che possa consentirgli di stipulare e/o svolgere con l'A.T.M. il contratto di apprendistato, adottando ogni provvedimento consequenziale.

NEL MERITO: Condannare la resistente A.T.M. - Azienda Trasporti Messina S.p.A. al risarcimento dei danni subiti e subendi imputabili all'illegittima esclusione del ricorrente Santamaria Antonino dalla graduatoria finale *de qua* a far data dall'immissione in servizio, pari ai mancati emolumenti retributivi ed oneri previdenziali, oltre danni morali da valutarsi in via equitativa, oltre interessi legali e



rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Ammettere ogni mezzo istruttorio utile e conducente ai fini di causa, ed in particolare **C.T.U. medico-legale**, al fine di accertare e/o valutare le condizioni cliniche del Sig. Santamaria Antonino e la sua idoneità fisica per lo svolgimento delle mansioni di <<operatore esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri>> , verificata la sussistenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. dei Trasporti n. 88 del 23.02.1999 e succ. modific. ed integr.

Con salvezza di ogni altro diritto.

Con vittoria di spese e compensi del procedimento di primo grado e del presente procedimento di reclamo, oltre spese generali forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Ci si riserva di depositare la delibera del COA di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato.

Si allegano:

- 1) procura alle liti;
- 2) Istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato - N. 2340/2020 del 29.10.2020;
- 3) Autocertificazione stato di famiglia del Sig. Santamaria Antonino;
- 4) Contratto di locazione ad uso abitativo stipulato dal Sig. Santamaria Antonino;
- 5) CUD 2020 del Sig. Santamaria Antonino.
- 6) Fascicolo di primo grado.

Messina li 03.11.2020

Avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca

Firmato digitalmente da
**FLAVIA MARIA FLORENZA
BUZZANCA**
CN = BUZZANCA FLAVIA MARIA
FLORENZA
C = IT





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO

Il Presidente della Sezione Lavoro dott.ssa Laura Romeo,
letto il ricorso *ex art.* 669terdecies c.p.c. presentato in data odierna da ANTONINO SANTAMARIA nei confronti di A.T.M. AZIENDA TRASPORTI MESSINA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, iscritto al n. 4157/2020 R.G.;

P.Q.M.

designa relatore la dott.ssa GRAZIELLA BELLINO e quale altro componente del Collegio la dott.ssa ROSA BONANZINGA.

Fissa l'udienza del 10/12/2020, disponendo che il ricorso e il presente decreto siano notificati a cura della reclamante alla controparte entro il 23/11/2020.

Dispone che l'udienza del 10/12/2020 si svolga secondo le modalità di cui all'art. 83 del D.L. 17/03/2020 n.18, convertito in L. n. 27/2020, come modificato dalla legge n. 77/2020 e dal D.L. n. 125/2020, senza comparizione delle parti e dei difensori, ma con scambio di note scritte in via telematica.

Assegna, pertanto, alle parti costituite termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni, con l'avvertimento che la mancata trasmissione di note di udienza equivale a mancata comparizione, con le conseguenze di legge.

Dispone che in esito all'udienza, sulla base degli atti e delle conclusioni depositati tempestivamente, verrà adottato un provvedimento istruttorio, interlocutorio o decisorio ovvero la causa verrà posta in riserva.

Manda alla cancelleria di inserire nello storico del fascicolo informatico l'annotazione "trattazione scritta".

Si comunichi.

Messina, 06/11/2020


Il Presidente
LAURA ROMEO

TRIBUNALE DI MESSINA - SEZIONE LAVORO - REGISTRO - 4157/2020 R.G. - 06/11/2020

Il sottoscritto Avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca attesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 16bis, comma 9bis del D.L. 179/2012, come modificato dal D.L. 90/2014, che il reclamo promosso dal Sig. Santamaria Antonino (di cui il sottoscritto è difensore costituito) nei confronti dell'A.T.M. - Azienda Trasporti Messina S.p.A. dinanzi al Tribunale Civile di Messina - Sezione Lavoro, depositato in data 03.11.2020 (nel procedimento rubricato al N.R.G. 4157/2020) ed il pedissequo decreto di designazione giudice e fissazione di prima udienza n. cron. 20020/2020 del 06.11.2020, sono copie conformi all'originale del documento informatico dal quale sono stati estratti.

Messina li 09.11.2020

Avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Flavia Maria Fiorenza Buzzanca', written over the typed name.

Dott. ORNEL
UNIVERSITÀ

RELATA DI NOTIFICA

Sulle istanze, come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico presso la Corte d'Appello di Messina, ho notificato il suesteso atto a:

1) **Avv. Giuseppe Laface**, quale difensore costituito dell'A.T.M. - Azienda Trasporti Messina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con studio in Messina, Viale Regina Margherita, 20, consegnandone copia conforme all'originale

*Q man delle
con moglie Sig. Angelo Gallit. p.
Messina 10/11/2020*

*Dot. ORNELLA RUGGERI
Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello Messina*

LA RUGGERI
Giudiziario
Corte di Appello Messina

2) **A.T.M. - Azienda Trasporti Messina S.p.A.** in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Messina, Via La Farina, 336, consegnandone copia conforme all'originale

a mani del dipendente Sig. *Pompeo Florio*
Tale qual. incaricato di ricevere le notifiche

Messina, *11/11/2020*

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
ABATE ANTONINO
UNEP - C.A. MESSINA

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto **Santamaria Antonino**, nato a Messina il 22.04.1994 (C.F.: SNT NNN 94D22 F158X) ed ivi residente in via Nazionale, 288 Briga Marina, informato compiutamente ed in maniera dettagliata della possibilità di accedere preventivamente ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione/conciliazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2 comma 7 D.L. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto Decreto Legge.

nomina e delega quale mio procuratore e difensore

l'Avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca del Foro di Messina, con studio in Messina, Viale R. Margherita-Viale Bocchetta Is. 378, Scala G, int. 31, C.F.: **BZZ FVM 66E63 F158R**, e-mail PEC: avvflaviabuzzanca@puntopec.it, a rappresentarmi e difendermi *dinanzi al Tribunale di Messina - Sez. Lavoro - nel reclamo avverso l'Ordinanza di rigetto n. cronol. 18857/2020 del 21.10.2020 (resa nel procedimento cautelare rubricato al N.R.G. 3552/2020 - G.d.L. Dott. Valeria Totaro) - promosso da me nei confronti di A.T.M. - Azienda Trasporti Messina S.p.A. (C.F./P. IVA: 03573940834) con sede legale in Piazza Unione Europea n. 1, Palazzo Zanca - Messina - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto illegittima esclusione graduatoria, in ogni fase, stato e grado del presente giudizio e nelle fasi successive, redigere e sottoscrivere ricorsi, istanze, memorie e comparse di costituzione e risposta, atti di citazione, ivi compreso l'appello, l'opposizione, il precetto e l'esecuzione, ivi compresi gli atti esecutivi, conferendole all'uopo ogni più ampio potere o facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare la controversia, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie agli atti del giudizio, incassare somme, quietanzare, farsi sostituire, chiamare terzi in causa, modificare domicilio, proporre nel mio interesse ogni domanda e/o eccezione, anche in via riconvenzionale, rinunciare agli atti e desistere, presso il cui studio eleggo domicilio. Dichiaro di avere avuto conoscenza dell'informazione sui diritti previsti negli artt. 7 e ss. del D.lgs. 196/2003 e modif., nonché ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, aventi ad oggetto la tutela del trattamento e la protezione dei propri dati personali ed autorizzo/acconsento al loro trattamento al fine dello svolgimento dell'attività professionale, che verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, esprimendo altresì il consenso al trattamento dei dati "sensibili", ex art. 22 della L. 675/96 e successive modifiche.*

Dichiaro di essere stato edotto circa le caratteristiche, l'importanza ed il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, delle attività da espletare, delle iniziative e delle ipotesi di soluzione, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Sono stati resi noti gli estremi della polizza assicurativa.

Presto altresì il consenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti i dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, avendo fin d'ora per rato e valido il suo operato.

Messina li *29/10/2020*

Sig. Antonino Santamaria

** [Signature]*

È autentica

Avv. **Flavia Maria Fiorenza Buzzanca**

[Signature]



Gent.ma Signora/Preg.mo Signor
avv. BUZZANCA FLAVIA MARIA
FIORENZA
dom. di SANTAMARIA ANTONINO
VIALE BOCCETTA IS.378 Sc.G INT.31
98122 MESSINA
avvflaviabuzzanca@puntopec.it

e p.c. Spettabile
TRIBUNALE DI MESSINA
Cancelleria Civile
Palazzo di Giustizia

e p.c. Spettabile
Agenzia delle Entrate

Messina, 04/11/2020

Domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 2340/2020

Vista l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata da Sig. ANTONINO SANTAMARIA con l' avv. FLAVIA MARIA FIORENZA BUZZANCA ed avente ad oggetto RECLAMO, sentito il consigliere delegato, questo Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Messina, nella riunione del 04/11/2020, ha assunto la seguente delibera:

vista l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della istanza N. 2340/2020 depositata il 29/10/2020 da Sig. ANTONINO SANTAMARIA con l'avv. FLAVIA MARIA FIORENZA BUZZANCA con riferimento al procedimento di RECLAMO avanti a TRIBUNALE DI MESSINA contro ATM SPA delibera in via anticipata e provvisoria quanto segue:

AMMESSO

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente dal Presidente
File certificato presente all'indirizzo
https://sfera.sferabit.com/fileUpload/202011/delibera_pss_20201105_09104378884969_signed.pdf

AUTOCERTIFICAZIONE DI STATO DI FAMIGLIA

(ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto SANTAMARIA ANTONINO

Nato a MESSINA (luogo) (ME) (provincia)

il 22/04/1994 (data)

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

Che la propria famiglia abitante a MESSINA provincia (ME)

indirizzo NAZIONALE 288, BORGATA MARINA è così composta:

1) SANTAMARIA ANTONINO Intestatario Scheda
(cognome nome)

MESSINA (nato a) 22/04/1994 (ii) (stato civile)

2) BUSCEMI VIVIANA
(cognome nome)

MESSINA (nato a) 25/02/1992 (ii) (stato civile)

3) SANTAMARIA MARCO DOMENICO
(cognome nome)

MESSINA (nato a) 08/03/2018 (ii) (stato civile)

4) _____
(cognome nome)

_____ (nato a) _____ (ii) (stato civile)

5) _____
(cognome nome)

_____ (nato a) _____ (ii) (stato civile)

MESSINA, li 02/11/2020

FIRMA* [Firma]

* "la firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato; in alternativa può venire inoltrata o trasmessa via fax o telematicamente, in tale caso, tuttavia, la dichiarazione deve essere inviata unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore".

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

Ai sensi degli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile e Legge 9 dicembre 1998, n° 431 la Signora Grazia DE LUCA, nata a Messina il 15 novembre 1950 ed ivi residente in Briga Marina, via Nazionale n°288, di seguito denominata locatrice

CONCEDE IN LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

al Signor Antonino SANTAMARIA, nato a Messina il 22 aprile 1994, C.I. AT3324048 rilasciata dal Comune di Messina il 06.06.2012 con scadenza il 22.04.2023, CF: SNTNNN94D22F158X, domiciliato nei locali oggetto della locazione siti in Briga Marina, via Nazionale 288 e di seguito denominato conduttore

CHE ACCETTA

per sé e per i suoi familiari conviventi, l'unità immobiliare costituita da tre vani, cucina, bagno, ripostiglio e veranda.

COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: codice comune F158, catasto edilizio, sezione urbana, foglio 205 particella 489 sub 3 l'appartamento e sub 15 la veranda, categoria A2, rendita catastale € 170,43;

b) codice fiscale del locatore: DLCGRZ50S55F158E

IMPIANTO ELETTRICO A NORMA (certificato n. 27/2016 del 30/09/2016, ditta MA.VI.LUX).

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

Immobile in classe energetica G, certificato rilasciato in data 29/10/2013 dall'arch. Biagio Bartucciotto, iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Messina al n. 463. Il conduttore dichiara di averne ricevuta copia e di essere a conoscenza della normativa in materia energetica previsto dal Dlgs 192/2005 e dal D.L. 63/2013 convertito L. 90/2013.

PATTI E CONDIZIONI

La parte conduttrice dichiara di avere esaminato i locali oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al proprio uso abitativo ed in buono stato di manutenzione, riconoscendo che sono esenti da difetti che possono influire sulla salute di chi vi abita. Si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta o modifica che non possa essere tolta senza danneggiare

l'immobile non potrà essere effettuata dalla parte conduttrice senza la preventiva autorizzazione scritta del proprietario e comunque resterà a beneficio dell'immobile senza che nulla sia dovuto alla parte conduttrice, neanche a titolo di rimborso spese.

Il conduttore dichiara che i locali oggetto della locazione saranno adibiti esclusivamente ad abitazione propria e dei componenti il nucleo familiare. E' fatto **espreso divieto** di sublocazione totale o parziale, di modificare l'uso convenuto o cedere il contratto, e altresì **di tenere in casa cani e gatti**.

La durata della locazione viene fissata e stabilita ai sensi dell'art. 2 della legge n° 431/1998 in **tre anni**, con inizio **dal 1 luglio 2020**. Alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquisito la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquisito la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

La parte conduttrice ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di almeno sei mesi, da recapitarsi con raccomandata a/r.

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra le Organizzazioni dei Proprietari, le Organizzazioni Sindacali degli Inquilini e depositato il 07 settembre 2017 (prot. n. 218261) presso il comune di Messina, è convenuto in euro 4800,00 (quattromilaottocento/00), che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, in numero di dodici rate eguali anticipate di euro 400 (quattrocento/00) ciascuna, entro i primi cinque giorni del mese.

Il locatore dichiara di esercitare l'opzione per il sistema denominato "cedolare secca" introdotto

dall'art.3 del Dlgs. N. 23/2011 restando pertanto esonerato dall'obbligo di inviare al conduttore la prevista comunicazione mediante lettera raccomandata e dall'obbligo di corrispondere l'imposta di registro e di bollo. L'opzione in oggetto comporta, per il periodo corrispondente alla sua durata, il venir meno dell'obbligo di versamento delle imposte di registro e di bollo relative al presente contratto, comprese quelle dovute sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto stesso. Non potrà inoltre essere applicata, negli anni di decorrenza del contratto, alcuna variazione di canone, inclusa la variazione accertata dell'ISTAT. Il locatore si riserva tuttavia la facoltà di revocare tale opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in corso, da comunicarsi al conduttore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno prima della scadenza dell'annualità contrattuale. Se in futuro il locatore decidesse di revocare l'applicazione di tale regime fiscale, sull'importo annuo del canone dovrà essere pagata l'imposta di registro (di cui metà a carico dei locatori e metà a carico del conduttore). In tale ipotesi il canone, nel caso in cui l'Accordo territoriale lo preveda, sarà aggiornato ogni anno nella misura contratta del 75% della variazione ISTAT.

Sono interamente a carico del conduttore la tassa smaltimento rifiuti (TARI) e quelle elencate dall'art. 9 della legge 392/1978.

Il mancato pagamento di una sola rata del canone, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 392/1978 costituisce motivo di risoluzione del contratto.

A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, la parte conduttrice ha corrisposto alla parte locatrice la somma di € 400,00 (quattrocento/00) non imputabile in conto canoni, che verrà restituita al termine della locazione, previa verifica delle condizioni dell'immobile e sempre che la parte conduttrice abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle leggi vigenti. Il deposito non sarà fruttifero di interessi legali.

La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza della buona madre di famiglia. Essa è tenuta ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell'uso della cosa locata e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le piccole riparazioni di cui all'art. 1609 c.c. In esse rientrano, per patto espresso, quelle inerenti le parti degli impianti igienico sanitari, elettrico, idrico di pertinenza esclusiva dell'immobile locato, nonché le riparazioni alle condutture idrauliche di scarico ed alle conseguenti opere di ripristino ed altresì la manutenzione periodica degli infissi interni ed esterni. Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico della parte conduttrice, quest'ultima è tenuta a darne tempestiva

comunicazione scritta alla parte locatrice medesima.

La parte conduttrice dovrà consentire, previo avviso, l'accesso alle unità immobiliari locate alla parte locatrice o a loro incaricati.

Il conduttore si obbliga ad osservare e a far osservare ai suoi familiari le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile.

Il conduttore si obbliga, altresì, ad usufruire dell'impianto di antenna centralizzata esistente e a non installare proprie individuali antenne televisive.

La parte conduttrice esonera espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivarle da fatto doloso o colposo o da interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

Le eventuali spese di bollo per il presente contratto e le spese di bollo per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttore.

Per quanto non previsto le parti richiamano espressamente le norme del codice civile e quelle delle leggi vigenti in materia, che si intendono riportate e trascritte nel presente contratto.


In caso di inadempienza ad una delle clausole sopra riportate e di mancato rispetto delle norme, il presente contratto si risolverà *ipso iure* con diritto della parte inadempiente al risarcimento del danno oltre alla rivalsa delle spese.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione ai contratti di locazione di cui agli art. 2 del D.M. del 16/01/2017, escluse quelle fondate sulla morosità del conduttore, nonché in ordine all'esatta applicazione del presente "Accordo Territoriale", ciascuna parte potrà adire la Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale, formata da due componenti scelti fra le appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo sulla base delle designazioni rispettivamente del locatore e del conduttore, e da un terzo che svolgerà funzioni di Presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengono nominarlo.

Messina, 01 luglio 2020

IL LOCATORE

(Grazia De Luca)



IL CONDUTTORE

(Antonino Santamaria)



Registrazione dei contratti di locazione e di affitto

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12)

Ufficio territoriale di MESSINA

Codice Identificativo del contratto TXX20T002702000YG

In data 08/07/2020 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 20070839530924861 - 000001 la richiesta di
registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da DLGGRZ50S55F158E

Il contratto e' stato registrato il 08/07/2020 al n. 002702-serie 3T
e codice identificativo TXX20T002702000YG.

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro)

Identificativo assegnato dal richiedente : AFFITTOSANTAMARIA

Durata dal 01/07/2020 al 30/06/2023 Data di stipula 01/07/2020

Importo del canone 4.800,00 n.pagine 4 n.copie 2

Tipologia: Locazione agevolata immobile uso abitativo

E' presente un file allegato.

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO

001 DLGGRZ50S55F158E A 001 SNTNNN94D22F158X B

(A) locatore / (B) conduttore

Risulta contestualmente esercitata l'opzione/revoca per la cedolare secca
da almeno uno dei locatori.

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)

-N.progr. 001 Categoria cat. A2 Rendita cat. 170,43

Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO

Ubicato nel comune di MESSINA

Prov. ME

VIA NAZIONALE BRIGA MARINA 288

-N.progr. 002 Categoria cat. A2 Rendita cat. 0,00

Tipologia immobile PERTINENZA Tipo catasto URBANO

Ubicato nel comune di MESSINA

Prov. ME

VIA NAZIONALE BRIGA MARINA 288

Codice di riscontro del documento:

56364B7269C6D875E108BE6BAF9B263AFED3B31F

Codice di riscontro della presente ricevuta:

3BDBAD5786B773AFEC58A60548811EDCE1D9CEFC

Li, 08/07/2020

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI											
Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato			Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato			Redditi di pensione			Altri redditi assimilati		
DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI											
RAPPORTE DI LAVORO											
Assegni periodici corrisposti dal coniuge			Lavoro dipendente		Pensione		Data di inizio			Data di cessazione	
5			6		7		8 giorno mese anno			9 giorno mese anno	
REDDITI			365				13 08 2018			10 In forza al 31/12	
										11 Periodi particolari	
										X	
RITENUTE											
ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF											
Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef		Acconto 2019		Saldo 2019		Acconto 2020			
21		22		26		27		29			
ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF SOSPESA											
Ritenute Irpef sospese		Addizionale regionale all'Irpef sospesa		Acconto 2019		Saldo 2019					
30		31		33		34					
ASSISTENZA FISCALE 730/2019 DICHIARANTE IMPORTI NON TRATTENUTI											
Vedere istruzioni		Presenza 730/4 integrativo		Presenza 730/4 rettificativo		Saldo Irpef 2018 non trattenuto		Addizionale Regionale 2018 non trattenuto		Saldo Addizionale comunale 2018 non trattenuto	
53		54		55		83		73		83	
Saldo Irpef 2018 non rimborsato		Addizionale Regionale 2018 non rimborsato		Saldo Addizionale comunale 2018 non rimborsato		Saldo Cedolare secca locazioni 2018 non rimborsato					
64		74		84		94					
ACCONTI 2019 DICHIARANTE											
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Acconto addizionale comunale all'Irpef		Prima rata di acconto cedolare secca		Seconda o unica rata di acconto cedolare secca			
121		122		124		126		127			
Acconti Irpef sospesi		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso		Acconti cedolare secca sospesi							
131		132		133							
ASSISTENZA FISCALE 730/2019 CONIUGE IMPORTI NON TRATTENUTI											
Saldo Irpef 2018 non trattenuto		Addizionale Regionale 2018 non trattenuto		Saldo Addizionale comunale 2018 non trattenuto		Saldo Cedolare secca 2018 non trattenuto					
283		273		283		293					
Saldo Irpef 2018 non rimborsato		Addizionale Regionale 2018 non rimborsato		Saldo Addizionale comunale 2018 non rimborsato		Saldo Cedolare secca 2018 non rimborsato					
284		274		284		294					
ACCONTI 2019 CONIUGE											
Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno		Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno		Acconto addizionale comunale all'Irpef		Prima rata di acconto cedolare secca		Seconda o unica rata di acconto cedolare secca			
321		322		324		326		327			
Seconda o unica rata di acconto cedolare secca		Acconti Irpef sospesi		Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso		Acconti cedolare secca sospesi					
327		331		332		333					
ONERI DETRAIBILI											
Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo	
341		342		343		344		345		346	
Codice onere		Importo		Codice onere		Importo		Codice onere		Importo	
347		348		349		350		351		352	
DETRAZIONI E CREDITI											
Imposta lorda		Detrazioni per carichi di famiglia		Detrazioni per famiglie numerose		Credito riconosciuto per famiglie numerose					
361		362		363		364					
Credito non riconosciuto per famiglie numerose		Credito per famiglie numerose recuperato		Detrazioni per lavoro dipendente, pensioni e redditi assimilati		Totale detrazioni per oneri					
365		366		367		368					
Detrazioni per canoni di locazione		Credito riconosciuto per canoni di locazione		Credito non riconosciuto per canoni di locazione		Credito per canoni di locazione recuperato					
369		370		371		372					
Totale detrazioni		Credito d'imposta per le imposte pagate all'estero		Codice stato estero		Anno di percezione reddito estero					
373		374		375		376					
Reddito prodotto all'estero		Imposta estera definitiva									
377		378									
CREDITO DI IMPOSTA APE											
Utilizzato		Rimborsato		Compenso erogato		Detrazione fruita		Detrazione non fruita			
379		380		381		382		383			
CREDITO BONUS IRPEF											
Codice bonus		Bonus erogato		Bonus non erogato							
391		392		393							
1		960,00									

PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Contributi previdenza complementare dovuti dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi previdenza complementare non dovuti dal reddito di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5		Data iscrizione al fondo	
Previdenza complementare		412		413		415	
411						giorno mese anno	
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE							
Versati nell'anno		Importi eccedenti esclusi dai redditi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5		Importo totale		Differenziale	
416		417		418		419	
						Anni residui	
						420	
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER FAMILIARI A CARICO							
Versati		Dedotti		Non dedotti			
421		422		423			
ONERI DEDUCIBILI							
Totale oneri deducibili esclusi dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Codice onere		Codice onere		Codice onere	
431		432		433		434	
		Importo		Importo		Importo	
435		436		437		438	
Somme restituite non escluse dai redditi indicati nei punti 1, 2, 3, 4 e 5		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che non concorrono al reddito		Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali che concorrono al reddito		Assicurazioni sanitarie	
440		441		442		444	
ALTRI DATI							
REDDITO FRONTALIERI				REDDITI ESENTI			
Con contratto a tempo indeterminato		Con contratto a tempo determinato		Pensione orfani non Campione d'Italia		Erogazioni in natura	
455		456		457		458	
				Applicazione maggiore ritenuta		Erogazioni in natura	
				472		474	
INCAPENZA IN SEDE DI CONGUAGLIO							
Irpef da trattenere dal sostituto successivamente al 28 febbraio		Irpef da versare all'erario da parte del dipendente		Casi particolari			
469		471		473			
REDDITI ASSOGGETTATI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA							
Totale redditi		Totale ritenute Irpef		Totale ritenute Irpef sospese			
481		482		483			
LAVORI SOCIALMENTE UTILI							
Quota esente		Quota imponibile		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef	
496		497		498		499	
Totale ritenute Irpef sospese		Totale addizionale regionale dell'Irpef sospesa					
500		501					
COMPENSI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA (da non indicare nella dichiarazione dei redditi)							
Totale compensi arretrati per i quali è possibile fruire delle detrazioni		Totale compensi arretrati per i quali non è possibile fruire delle detrazioni		Totale ritenute operate		Totale ritenute sospese	
511		512		513		514	
COMPARTO SICUREZZA							
Compensato erogato		Detrazione fruita		Compensato erogato		Detrazione fruita	
515		516		517		518	
DATI RELATIVI AI CONGUAGLI							
REDDITI EROGATI DA ALTRI SOGGETTI							
Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 1		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 2		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 3		Totale redditi conguagliati già compresi nel punto 4	
531		532		533		534	
Codice fiscale						Reddito conguagliato già compreso nel punto 1	
536						538	
Reddito conguagliato già compreso nel punto 3		Reddito conguagliato già compreso nel punto 4		Reddito conguagliato già compreso nel punto 5		Ritenute	
540		541		542		543	
Addizionale regionale		Addizionale comunale acconto 2016		Addizionale comunale saldo 2016			
544		545		546			
LAVORI SOCIALMENTE UTILI							
Quota esente		Quota imponibile		Ritenute Irpef		Addizionale regionale all'Irpef	
561		562		563		564	
SOMME EROGATE PER PREMI DI RISULTATO IN FORZA DI CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O TERRITORIALI							
Codice		Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva		Benefit		di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	
571		572		573		574	
Imposta sostitutiva sospesa		Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria		Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir		di cui sottoforma di erogazioni in natura	
577		578		579		580	
						di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	
						575	
						di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione	
						581	
Codice		Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva		Benefit		di cui sottoforma di contributi alle forme pensionistiche complementari	
591		592		593		594	
Imposta sostitutiva sospesa		Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria		Benefit di cui all'art. 51, comma 4 del Tuir		di cui sottoforma di erogazioni in natura	
597		598		599		600	
						di cui sottoforma di contributi di assistenza sanitaria	
						585	
						di cui sottoforma di riscatto di periodo non coperti da contribuzione	
						601	
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI							
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Contributo alle forme pensionistiche complementari		Contributo di assistenza sanitaria	
811		812		631		632	

Codice fiscale del percipiente

SNTNNN94D22F158X

Mod. N.

1

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		Matricola azienda	INPS	Altro	Imponibile previdenziale	Imponibile ai fini IVS	Contributi a carico del lavoratore trattenuti		
1		4807918410	X		6290,00		582,69		
SEZIONE 1 INPS LAVORATORI SUBORDINATI		MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens							
		Tutti		Tutti con l'esclusione di					
		7		8					
		T		X K M X M G L A S O N D					
SEZIONE 2 INPS LAVORATORI SUBORDINATI GESTIONE PUBBLICA		Codice fiscale Amministrazione/Azienda	Progressivo Azienda	No/Pa dichiarante	Gestione			Anno di riferimento	
9			10	11	Pens. 12	Prev. 13	Cred. 14	Enpdep 15	
							Enam 16	17	
18	Imponibile pensionistico	Contributi pensionistici dovuti	Contributi pensionistici a carico lavoratore trattenuti	21	Imponibili TFS		Contributi TFS		
23	Contributi TFS a carico lavoratore trattenuti	Imponibile TFR	Contributi TFR dovuti	26	Imponibile Gestione Credito		Contributo Gestione Credito dovuti		
28	Contributi Gestione credito trattenuti a carico del lavoratore	Imponibile ENPDEP	Contributi ENPDEP dovuti	31	Contributi ENPDEP a carico del lavoratore trattenuti		Imponibile ENAM		
33	Contributi ENAM dovuti	Contributi ENAM trattenuti a carico del lavoratore		MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens					
		35		36					
		T		G F M A M G L A S O N D					
37	Codice fiscale soggetto denuncia	Periodi retributivi soggetto denuncia			39				
		38			39				
		G F M A M G L A S O N D							
40	Imponibile conguaglio	Codice fiscale per denuncia		Periodi retributivi per denuncia				Codice fiscale conguaglio	
		41		42					
				G F M A M G L A S O N D					
SEZIONE 3 INPS GESTIONE SEPARATA PARASUBORDINATI		Compensi corrisposti al parasubordinato	Contributi dovuti	Contributi a carico del lavoratore		Contributi versati			
43		44	45	46					
		MESI PER I QUALI È STATA PRESENTATA LA DENUNCIA Uniemens							
		Tutti		Tutti con l'esclusione di					
		47		48					
		T		G F M A M G L A S O N D					
SEZIONE 4 ALTRI ENTI		Codice fiscale Ente previdenziale	Denominazione Ente previdenziale						
51		52							
53	Codice azienda	Categoria	Imponibile previdenziale	Contributi dovuti					
54		55	56						
57	Contributi a carico del lavoratore trattenuti	Contributi versati	Altri contributi	Importo altri contributi					
58		59	60						
DATI ASSICURATIVI INAIL		Qualifica	Posizione assicurativa territoriale	C. C.	Data inizio	Data fine	Codice comune	Personale viaggiante	
71		72			73 giorno mese	74 giorno mese	75	76	
		0 9 2 2 0 6 8 1 9 1 9					F158	<input type="checkbox"/>	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, INDENNITÀ EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA		TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO, ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE SEPARATA							
801	Indennità, acconti, anticipazioni e somme erogate nell'anno	802	Acconti ed anticipazioni erogati in anni precedenti	803	Detrazione	804	Ritenute nette operate nell'anno	805	Ritenute sospese
806	Ritenute operate in anni precedenti	807	Ritenute di anni precedenti sospese	808	Quota spettante per indennità erogate ai sensi art. 2122 c.c.	809	TFR maturato fino al 31/12/2000 e rimasto in azienda	810	TFR maturato dall'1/1/2001 e rimasto in azienda
811	TFR maturato fino al 31/12/2000 e versato al fondo	812	TFR maturato dall'1/1/2001 al 31/12/2000 e versato al fondo	813	TFR maturato dall'1/1/2007 e versato al fondo	920	Imposto sostitutivo sulle rivalutazioni sul TFR	394,18	

DATI RELATIVI AL CONIUGE E AI FAMILIARI A CARICO	Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C ¹ Coniuge	4	5	6	7	8
2	F1 X Primo figlio	D ³ SNTNNN94D22F158X	12		C	
3	F A ²	D				
4	F A	D				
5	F A	D				
6	F A	D				
7	F A	D				
8	F A	D				
9	F A	D				
10	Percentuale di detrazione spettante per famiglie numerose		%			

RIMBORSI DI BENI E SERVIZI NON SOGGETTI A TASSAZIONE - ART. 51 TUIR	Anno	Codice onere detraibile	Codice onere deducibile	Importo rimborsato
701		702	703	704
705	Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata		Spesa rimborsata riferita al dipendente	
			706	

COMPENSO LORDO CAMPIONE D'ITALIA	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	Pensione orfani
761	762	763	764	
765	Altri redditi assimilati		Assegni periodici corrisposti dal coniuge	
	766			

REDDITI DEI PUNTI DA 1 A 5 AL NETTO DEI COMPENSI DI CAMPIONE D'ITALIA	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	Redditi di pensione	
771	772	773		
774	Altri redditi assimilati		Assegni periodici corrisposti dal coniuge	
	775			

DESCRIZIONE
ANNOTAZIONI

AI Informazioni relative al reddito/i certificato/i:
tipologia: lavoro dipendente
importo 8.474,33
data inizio 01/01/2019 data fine 31/12/2019

TRIBUNALE DI MESSINA

Sez. Lavoro

Relatrice Dott.ssa Graziella Bellino – R.G. 4157/2020

Udienza Collegiale 10.10.20

Memoria di costituzione, nell'interesse della società **ATM S.p.A**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giuseppe Campagna, con sede legale in Messina Piazza Unione Europea n. 1, Cod. Fisc./P.IVA 03573940834 REA ME-246800 Iscrizione R.E.N. N58407, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Regina Margherita n. 20 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Laface, (c.f. LFCGPP67A09F158H), il quale chiede che le comunicazioni gli vengano effettuate come per legge presso i seguenti recapiti avvgiuseppelaface@puntopec.it - avv.laface@gmail.com - fax 090.9962522 - che la rappresenta e difende giusta procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente la presente istanza.

Resistente

CONTRO

il sig. **Antonino SANTAMARIA**, con l'avv. Flavia Buzzanca

Ricorrente



PREMESSO

- il reclamo notificato alla società deducente ad istanza del sig. Antonino Santamaria, in data 10.11.20, si osserva, deduce ed eccepisce quanto di seguito.

In via preliminare ed in rito, si eccepisce nuovamente anche in questa sede di reclamo davanti all'On.le Collegio la inammissibilità del rimedio cautelare invocato dal ricorrente.

Si ribadisce che non ricorrono nella fattispecie per cui è causa i requisiti in presenza dei quali si possa invocare la tutela ex art. 700 c.p.c., in deroga a quanto previsto in via ordinaria dagli artt. 414 e segg. c.p.c..

Proprio a questo ultimo proposito, si evidenzia come in dottrina ed in giurisprudenza, anche alla luce della novella legislativa, si sia animato da tempo ormai il dibattito in merito al contenuto sempre più decisorio/definitivo che viene riconosciuto alla tutela cautelare e sommaria e della compatibilità di una siffatta tutela nella materia del diritto del lavoro, già di per se stesso destinatario di un rito speciale e celere. All'esito, si è imposta la visione sistematica che vuole evitare che il ricorso al procedimento cautelare, si riveli sempre più *sic et simpliciter* quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tali tipologie di provvedimenti, in contrasto con la disciplina legislativa del processo di lavoro e con la



previsione delle "normali" forme di tutela – e quindi del ricorso ex art. 414 c.p.c. – in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro. (cfr. in dottrina Dini/Mammone I Provvedimenti d'Urgenza - Giuffrè pagg. 829 e segg. ed in giurisprudenza come si vedrà *infra*)

Fatta questa premessa di ordine generale e sistematico, e passando ad esaminare nel caso specifico la ricorrenza dei requisiti necessari per poter accedere al rito richiesto si evidenzia che, in particolare, quanto al fumus boni iuris, il ricorrente evidenzia: "Quanto al primo di tali requisiti, non v'è dubbio che, nell'esposizione del ricorso che precede, emerge nettamente un comportamento dell'A.T.M. resistente contrario alle norme giuridiche. In particolare, le violazioni in cui quest'ultima è incorsa, denotano un comportamento arbitrario e pervaso da una diffusa illegittimità censurabile con l'azione promossa de qua".

Il ricorrente, sostiene quindi che ATM abbia assunto un comportamento contrario alle norme giuridiche e che, inoltre, le violazioni in cui sarebbe incorsa denotano arbitrarietà e sono pervase da diffusa illegittimità.

Le doglianze mosse sono generiche ed apoditticamente infondate.

Orbene, avuto riguardo proprio alle suddette considerazioni rispetto al "comportamento" asseritamente tenuto da ATM, si evidenzia all'On.le Collegio che un punto riguardo cui non



vi può essere contestazione, è che tutte le censure in concreto mosse dal ricorrente nell'odierno procedimento, attengono esclusivamente al giudizio (medico) di idoneità espresso legalmente da un organismo pubblico e terzo previsto dalla legge vigente.

Un aspetto decisivo, quello della valutazione medica di inidoneità, rispetto al quale ATM è nella assoluta indisponibilità di poter incidere in nessun modo.

La legge impone ad ATM, prima di procedere all'assunzione di unità di personale, ex art. 2 del DM 88/99, in esecuzione del DPR 753/80, di far sottoporre a visita di idoneità all'impiego il soggetto in predicato di essere assunto.

Tale visita, in forza dell'art. 6 del medesimo DM 88/99, è devoluta alla Direzione Sanità delle Ferrovie dello Stato ed alle sue articolazioni periferiche.

Alla luce del quadro normativo che regola questo aspetto su cui si fonda il ricorso e della circostanza che ATM ha agito in pedissequa e stretta osservanza delle norme di legge che regolano la vicenda assunzionale di che trattasi, non potrà non osservare il Tribunale adito, come appare oltremodo singolare e smisurato, ancor più che infondato in fatto ed in diritto, anche il lessico utilizzato nel ricorso con riferimento all'attività posta in essere da ATM nella vicenda per cui è causa, definita come contra legem, arbitraria e pervasa da diffusa illegittimità.



Come insegnano alla Facoltà di Giurisprudenza, il lessico non ha mai nulla di ingenuo. La terminologia utilizzata dal ricorrente è strumentale al tentativo di rendere suggestiva la ricostruzione dei fatti al giudicante, lasciando immaginare in capo alla società resistente il compimento di attività illegale, frutto di arbitrio, pervasa ed intrisa da diffusa illegittimità. Ciò, per tentare di deviare l'attenzione da quello che avrebbe dovuto essere un esame obiettivo e sereno della vicenda di che trattasi, nelle forme ordinarie previste dalla legge.

L'oggetto concreto del contendere, ovvero il giudizio di inidoneità all'impiego ed alla mansione, è stato legittimamente richiesto ed espresso dall'Unità Territoriale di Reggio Calabria delle Ferrovie dello Stato nella persona del Dott. Sebastiano Parrello.

E' del tutto evidente, quindi, come ATM sia e rimanga estranea ad ogni ipotesi di responsabilità in ordine ad un eventuale erronea valutazione e/o giudizio medico errato sulla idoneità fisica del ricorrente. Semmai questo si rivelasse errato, ATM ne dovrà subire paradossalmente le conseguenze, per una sorta di responsabilità oggettiva che anche la giurisprudenza attribuisce costantemente al datore di lavoro in questi casi.

Sempre a tal proposito, appare opportuno evidenziare come il procedimento amministrativo afferente al giudizio medico



in questione, a mente dell'art. 6 del citato DM 88/99 e come comunicato allo stesso ricorrente in calce al giudizio in parola, lo stesso sig. Santamaria avrebbe ben potuto portarlo fino alla sua fisiologica conclusione, richiedendo come espressamente previsto dalla legge il cd "giudizio di appello" alla Direzione Sanità delle Ferrovie di Roma. Quest'ultima, avrebbe deciso in seconda istanza, mediante un'ulteriore visita alla quale era altresì prevista la possibilità per il ricorrente di farsi assistere da un medico di propria fiducia.

Ma, il Santamaria non l'ha fatto.

Quanto al *fumus*, quindi, si ribadisce anche in questa sede che il ricorso appare, ad avviso di questa difesa, immediatamente irricevibile, non ravvisandosi, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, alcuna violazione di legge o di procedimento.

Ma, anche avuto riguardo al secondo e necessariamente concorrente requisito preordinato alla tutela invocata, si evidenzia come difetta pure il necessario presupposto del *periculum in mora*, non apparendo già *prima facie* adeguatamente sostenibili le ragioni addotte dal ricorrente a supporto della invocata tutela cautelare, anche sotto questo diverso profilo.



Il Santamaria, infatti, espone al Tribunale due diversi profili di *periculum in mora*.

Il primo lo definisce "*periculum di infruttuosità*" e consisterebbe nel pericolo che "*il ricorrente perda definitivamente il diritto soggettivo ad essere assunto e/o a stipulare il contratto di apprendistato (c.d. periculum da infruttuosità) durante il tempo occorrente nel giudizio in via ordinaria*".

Orbene, tale pericolo si rivela inesistente perché appare immediatamente evidente che, qualora il giudizio medico di idoneità dovesse essere ribaltato nel corso di un Giudizio di merito, al ricorrente non potrebbe che essere accertato e riconosciuto il proprio diritto ad essere assunto nella mansione per cui ha concorso, con ogni consequenziale diritto come per legge anche in ordine al risarcimento degli eventuali danni per equivalente.

Peraltro, il "diritto soggettivo" ad essere assunto cui fa riferimento il ricorrente, allo stato non è ancora tale poiché tale diventerebbe soltanto in conseguenza del positivo accertamento del requisito di idoneità fisica specifica alle mansioni da espletare in capo allo stesso. Requisito essenziale previsto dal bando *lex specialis* oltre che dalle norme di legge in materia di sicurezza del lavoro.

Il diritto soggettivo all'assunzione ed alla stipula del contratto di lavoro subordinato, in questo caso, non



potrebbe che essere sospensivamente e risolutivamente condizionato al definitivo accertamento dell'idoneità fisica prevista dalla legge e dal bando.

Quindi, l'enunciato pericolo di infruttuosità non esiste.

Il secondo *periculum* viene definito da tardività "essendo tale diritto minacciato palesemente da un danno grave, imminente ed irreparabile (c.d. *periculum da tardività* - derivante dal pregiudizio scaturente dal mero perdurare della situazione antigiuridica testé sopra (che si verificherebbe, per l'appunto, instaurando un giudizio ordinario di cognizione, con i tempi consequenziali).

L'odierno ricorrente Santamaria Antonino ha necessità di ottenere un provvedimento immediato, che ordini all'A.T.M. - Azienda Trasporti Messina S.p.A. di essere assunto e/o di stipulare con il medesimo il contratto di apprendistato".

Pure questo secondo aspetto, difetta del requisito della concretezza, attualità ed irreparabilità del pericolo evocato e valgono, anche a tal proposito, le considerazioni appena esposte in ordine al requisito definito della "infruttuosità".

A nulla può valere che oggi il Santamaria in sede di reclamo ed alla luce delle censure mosse dal Tribunale con il provvedimento che ha rigettato il suo primo ricorso, tenti di inserire degli elementi nuovi non rappresentati al primo giudicante, da quali poter dedurre lo stato di pericolo che



avrebbe dovuto essere già in essere all'epoca della presentazione del ricorso.

Il quadro della domanda e dei documenti che sono stati offerti al Tribunale, non può oggi essere artatamente esteso con l'introduzione di nuovi motivi e nuove allegazioni atte, a in modo malcelato da parte ricorrente, a cercare di superare i trancianti rilievi mossi dal Tribunale, che ha ritenuto non sussistente l'essenziale requisito del *periculum in mora* al fine di poter invocare ed ottenere la chiesta tutela cautelare d'urgenza dal Giudice di prima cura.

L'effetto devolutivo del rimedio proposto fa sì che l'On.le Collegio abbia piena cognizione rispetto alla domanda senza che, però, possa essere consentito al ricorrente di mutare il confine dei fatti e delle allegazioni originariamente sottoposti all'esame del Giudice di prima istanza, se non per fatti ed allegazioni che si fossero eventualmente prodotti successivamente al provvedimento di rigetto.

Gli elementi nuovi che il Santamaria oggi sottopone al Tribunale riguardano fatti, circostanze e qualità tutte già esistenti al momento della proposizione del ricorso.

In particolare, il *periculum in mora* relativo alla mancata assunzione, diversamente da quanto opina il ricorrente, non è conseguenza di un atto illegittimo dell'azienda deducente, ma trova la sua ragione in un giudizio medico di inidoneità espresso da un soggetto terzo.



Appare strano, peraltro, anche avuto riguardo all'aspetto in esame, in vista ed in considerazione del pericolo che evidenzia, come il ricorrente non abbia fatto ricorso al rimedio previsto dall'art. 6 del DM 88/99 che gli avrebbe consentito di ottenere in tempi certamente più rapidi una visita di appello con l'assistenza del proprio medico di fiducia.

Proprio il completo esperimento dei rimedi procedurali amministrativi previsti avrebbero potuto consentire in tempi celeri un riesame della vicenda e magari la auspicabile soluzione positiva in cui lo stesso ricorrente confida.

Le motivazioni del rigetto addotte dal Tribunale in prima istanza, hanno confutato negativamente la mancanza requisito del *periculum in mora* analizzando i diversi aspetti sui quali l'istante fondava la richiesta ed invero il Tribunale ha puntualizzato:

*"che non ricorre nella specie il periculum in mora, atteso che il ricorrente non ha allegato e provato la ricorrenza, nella situazione data, di un **pregiudizio imminente e irreparabile**, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - **comprovanti un danno personale non risarcibile per equivalente** e tale da giustificare l'utilizzazione della misura invocata;*

che a tal fine non appare sufficiente la deduzione che nelle more dei tempi lunghi del giudizio di merito egli subirebbe



"danni anche dal punto di vista psicologico ... incidenti nella sfera della personalità e della dignità professionale" e non potrebbe stipulare un contratto di apprendistato (peraltro eventuale), non avendo neppure indicato quale sia la propria situazione patrimoniale e lavorativa, né lamentato il mancato possesso di altri redditi o di mezzi economici adeguati per provvedere altrimenti ai bisogni primari propri e della famiglia (e il versamento del contributo unificato rappresenta un indizio delle sue attuali capacità economiche);

Oggi in sede di reclamo a distanza di solo due mesi dal primo ricorso, sorprendentemente, il ricorrente si dichiara indigente tale da fare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato, con tutta evidenza per replicare alla constatazione del Tribunale circa la possidenza che ha imposto il pagamento del contributo unificato. Inoltre, ad ulteriore conferma del ragionamento del Tribunale, oggi lo stesso ammette di avere un lavoro ed un reddito.

Appare opportuno adesso, in considerazione di quanto sopra esposto, dare conto della posizione della Giurisprudenza con riferimento alle condizioni in presenza delle quali si è ritenuto possibile fare ricorso alla tutela cautelare.

A tal proposito si segnala che recentemente il Tribunale di Caltanissetta il 20/09/2019, in ordine ai presupposti del



ricorso cautelare in ambito di lavoro ha così argomentato:
"Il *periculum in mora* non può identificarsi, *sic et simpliciter* con il danno derivante dal provvedimento datoriale in sé considerato, ma è dato dal pregiudizio che può derivare al lavoratore dall'attesa della decisione di merito. Spetta, pertanto, a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. Conseguente che l'esistenza del requisito del *periculum in mora* deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socioeconomica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare o il suo equilibrio psicofisico; e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile".

Ancora il Tribunale di Potenza sez. lav., con provvedimento del 06/11/2018, n. 13520, sempre avuto riguardo alla ricorrenza dei presupposti ha ritenuto: "In materia di ricorso



cautelare esplicito in ambito di lavoro, spetta a colui che promuove il giudizio cautelare allegare e provare, con fatti specifici, che il protrarsi della situazione ritenuta antigiuridica possa arrecargli danni gravi, non ristorabili neppure successivamente. **Una diversa interpretazione verrebbe a delineare il ricorso al procedimento cautelare quale strumento ordinario per la risoluzione delle controversie connesse a tali tipologie di provvedimenti, in contrasto con la disciplina legislativa del processo di lavoro e con la previsione delle "normali" forme di tutela – e quindi del ricorso ex art. 414 c.p.c. – in relazione alla generalità dei conflitti tra datore e prestatore di lavoro.** Conseguentemente che l'esistenza del requisito del "periculum in mora" deve essere verificata in concreto in relazione all'effettiva situazione personale, professionale o socio-economica del lavoratore, sul quale incombe l'onere di allegazioni concrete e puntuali sulle circostanze di fatto dalle quali possa desumersi il concreto rischio che, nel tempo occorrente per l'espletamento del processo di merito, la sua professionalità venga effettivamente a depauperarsi o ne venga compromessa la situazione personale e familiare e il suo equilibrio psicofisico, e dalle quali quindi emerga che la situazione lavorativa attuale, nel tempo occorrente per il



giudizio ordinario, possa configurarsi quale fonte di pregiudizio irreparabile”.

Interessante è, poi, una pronunzia del Tribunale sez. lav. - Bari, 04/10/2016, laddove tratta della risarcibilità per equivalente: *“In tema di tutela cautelare atipica, il provvedimento d'urgenza richiesto dal lavoratore ex art. 700 c.p.c. presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del cd. "fumus boni iuris", ossia l'evidente fondatezza della pretesa, e del "periculum in mora" costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, **e dunque non ristorabile per equivalente.** Il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei predetti requisiti”.*

Sempre con riferimento alla ricorrenza dei presupposti per la concessione del rimedio straordinario il Tribunale di Palermo Tribunale sez. lav., 09/08/2019 ha ritenuto che: *“Va premesso che, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, occorre verificare la ricorrenza di due requisiti concorrenti e non alternativi: il fumus boni iuris, da intendersi come probabile esistenza del diritto fatto valere, ed il periculum in mora, da intendersi come fondata previsione di un danno*



imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito.

Tale concorrenza deriva dalla disposizione dell'art. 700 c.p.c., in base alla quale la tutela strumentale e provvisoria residuale può essere concessa se chi la aziona è titolare di un diritto e se quest'ultimo è minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, essendo volta la procedura ad impedire che la futura pronuncia del giudice possa risultare pregiudicata dal tempo necessario ad ottenerla.

La concorrenza dei due requisiti deve, dunque, essere rigorosamente allegata e provata da colui il quale domanda la tutela cautelare.

Costituisce, infatti, ius receptum quello secondo cui il periculum in mora non possa ritenersi sussistente in re ipsa né possa essere ravvisato in una qualsiasi violazione dei diritti del ricorrente in sé considerata, ma solo quando tale lesione, in quanto incidente su posizioni giuridiche soggettive a contenuto non patrimoniale ed a rilevanza in genere costituzionale a quel diritto strettamente connesse, sia suscettibile di pregiudizio non ristorabile per equivalente (Cass. n. 8373/2002).

Secondo gli ordinari principi (art. 2697 c.c.), grava sulla parte ricorrente l'onere di provare il rischio di un "pregiudizio imminente ed irreparabile" a tale categoria di



diritti. Ne discende la necessità, per la parte ricorrente, di allegazioni puntuali che consentano alle parti processuali e al giudice di operare una verifica finalizzata alla tutela di un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile. Soddisfatto l'onere di allegazione, graverà quindi sull'istante l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento di urgenza.

Nella verifica di tale presupposto, il giudice deve attuare una indagine rigorosa, dovendosi rifuggire dalle tradizionali "clausole di stile". In quest'ottica, solo la presenza di un pregiudizio grave imminente ed irreparabile derivante dall'attesa della sentenza definitiva nel merito può giustificare l'accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza, tenuto anche conto che l'emanazione di un provvedimento cautelare, considerata la riforma intervenuta in materia, ha acquisito un carattere di tendenziale stabilità, idoneo a produrre effetti incidenti sulla situazione giuridica di entrambe le parti e , nella specie, della parte resistente.

La giurisprudenza di merito più recente, infatti, propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale di uno specifico periculum in mora discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito de quo presente nella maggioranza dei casi, tenuto conto del disagio insito naturalmente in certe vicende del rapporto di lavoro (quali licenziamenti, trasferimenti,



procedimenti disciplinari) che, inevitabilmente, possono essere fonte di disagio, in particolare per il lavoratore, considerato contraente debole.

Può allora affermarsi che il provvedimento emesso ex art. 700 c.p.c. deve essere uno strumento straordinario che la legge fornisce solamente quando vi sia un effettivo e non potenziale pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio.

Il ricorso e l'odierno reclamo, a parere di questa difesa sono irricevibili e si confida nell'accoglimento di questa tesi anche da parte dell'On.le Collegio.

In via subordinata, gradata e per scrupolo di difesa, rispetto alla richiesta pronunzia di inammissibilità per carenza dei requisiti, si evidenzia, sempre a proposito della procedura di visita, che il mancato completamento della procedura amministrativa disciplinata dall'art. 6 del DM 88/99, con l'esperimento anche della fase di "appello" avverso al giudizio di inidoneità del medico della direzione sanitaria territoriale di FS, di fatto impedisce e rende difficoltoso ad ATM di poter svolgere eventuale azione di manleva e garanzia nei confronti di Ferrovie dello Stato per le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare ad ATM dal presente procedimento.

La giurisprudenza a tal proposito infatti ritiene in maniera conforme e costante che: *"Fermo restando il principio*



secondo cui l'accertamento sanitario effettuato dalle strutture sanitarie delle Ferrovie dello Stato (oggi Rete Ferroviaria Italiana) non è vincolante per il giudice, la citata giurisprudenza ha però riconosciuto che tale accertamento, pur consistendo in un giudizio medico-legale reso in ordine all'idoneità fisica e psicoattitudinale del dipendente da una commissione medica sulla base di comuni esami clinici e con le indagini speciali eventualmente necessarie, avviene in un contesto di norme speciali giustificate dalla peculiarità dell'attività dei trasporti, cogenti per il datore di lavoro, quanto all'organo deputato agli accertamenti ed alla relativa procedura" (da ultimo, Cass. n. 21620 del 2018, Cassazione civile sez. lav., 25/07/2011, n.16195).

Non mancherà di osservare il Tribunale, peraltro, come l'interesse di ATM, sotteso e ragione fondante della procedura concorsuale era ed è tuttora quello di assumere tutto il personale che è necessario per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale e non quello di non assumere e di lasciare posti vuoti in organico.

Basti pensare, peraltro, che la procedura selettiva di che trattasi, vedrà al suo esito l'assunzione di tutti i candidati che si sono posizionati utilmente in graduatoria e che risulteranno essere idonei fisicamente.

Inoltre, sempre a questo proposito ed a conferma di quanto testé riferito, è fatto notorio anche perché già oggetto di



espresse dichiarazioni del Presidente del CdA e di interventi di stampa di queste settimane che ATM S.p.A. stia già programmando ulteriori assunzioni si ipotizza per altre 100 unità di personale.

Tutto ciò premesso, **ATM S.p.A.** come sopra rappresentata e difesa, per le ragioni esposte chiede che l'on.le Tribunale adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- 1) In via preliminare, dichiarare inammissibili per carenza dei presupposti il ricorso introduttivo e l'odierno reclamo, con il favore delle spese di lite.
- 2) In via subordinata, e nel merito ritenere che nessuna colpa o dolo può essere ascritta ad ATM S.p.A. in merito al giudizio medico di inidoneità espresso dalla Direzione Sanitaria di rete Ferroviaria Italiana.
- 3) In via istruttoria, nel caso in cui il Tribunale ritenesse di nominare CTU, ATM riserva di nominare proprio CTP.
- 4) Con riserva di ulteriormente dedurre.

Salvis iuribus

Messina, 5 dicembre 2020

Avv. Giuseppe Laface



TRIBUNALE DI MESSINA – SEZ. LAVORO

NOTE A TRATTAZIONE SCRITTA

N.R.G. 4157/2020 – Udienza Collegiale del 10.12.2020

Giudice Relatore: Dott.ssa Graziella Bellino

Nell'interesse del **Sig. Santamaria Antonino**, rapp.to e difeso dall'Avv. Flavia M. F. Buzzanca

ricorrente

CONTRO

A.T.M. S.p.A., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Laface

resistente

La deducente difesa si riporta integralmente a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito nel reclamo, contestando *in toto* la memoria di costituzione *ex adverso*, poiché destituita in fatto ed in diritto – di cui si chiede l'integrale rigetto, unitamente ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Si ribadisce la sussistenza del “**periculum in mora**”, già ampiamente dedotto nel giudizio di prime cure, evidenziando che l'odierno reclamante – diversamente da quanto eccepito da controparte – non ha introdotto “nuovi motivi” ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare. Nello specifico il Sig. Santamaria, **non introducendo “elementi nuovi”**, ha chiarito sulla scorta della documentazione già versata in atti nel giudizio di prime cure (**DOC. 2**) – erroneamente valutata dal Giudice di prime cure - **che è la natura stessa della domanda** che legittima l'adozione di un provvedimento cautelare d'urgenza, atteso che **la procedura selettiva pubblica per la stipula del contratto di apprendistato cui il medesimo ha partecipato (collocandosi utilmente in graduatoria) è riservata agli under 30**, per cui i tempi lunghi di un ordinario giudizio di cognizione avrebbero irrimediabilmente compromesso il proprio diritto all'assunzione, atteso che, anche all'esito favorevole dello stesso, egli per raggiunti limiti di età non poteva più essere assunto. Come già ampiamente dedotto, l'essere stato il ricorrente illegittimamente escluso dalla graduatoria definitiva per la stipula del contratto di apprendistato *de quo* – per la figura di autista – che rappresentava la sua aspirazione professionale (dopo aver conseguito le idonee patenti di guida, con esborso di notevoli spese), immettendolo nel mondo del lavoro, rappresenta di per sé un grave danno: certamente lo svolgere dei lavori pesanti e faticosi di pulizia in una ditta privata (per necessità, avendo una famiglia da sfamare ed un affitto con le relative utenze da pagare!!) non può essere equiparato alla

mansione per la quale aveva utilmente partecipato, sia sotto il profilo professionale, sia sotto il profilo economico! L'odierno reclamante ha depositato la documentazione reddituale attestante il proprio stato di non abbiente al fine di confutare l'erroneo assunto del primo Giudice, che ha ritenuto che l'aver versato il contributo unificato di € 259,00 (forse non dovuto, ma richiesto al momento della iscrizione a ruolo telematica) fosse indizio di una sua capacità economica. In ogni caso la circostanza che nel primo grado il Santamaria non abbia richiesto il patrocinio a spese dello Stato non rileva ai fini del presente giudizio. Come è noto, secondo giurisprudenza consolidata (v. sentenza del Trib. di Milano del 31.07.2019), nel reclamo cautelare è superato il divieto del *ius novorum* **con riferimento alle circostanze ed ai motivi integranti la causa petendi dell'originaria domanda cautelare**, essendo possibile prospettare non soltanto i fatti già dedotti dinanzi al primo giudice...**ed essendo consentita la deduzione di fatti preesistenti in precedenza non dedotti, e la prova di fatti allegati, ma non adeguatamente dimostrati**...L'art. 669 *terdecies* c.p.c. comma 4 (novellato dalla riforma di cui alla L.14.05.2005 n.80) espressamente ammette la produzione di nuovi documenti in sede di reclamo cautelare. Si rileva che l'ATM resistente nella propria memoria difensiva non ha contrastato specificatamente le ragioni dell'odierno ricorrente, limitandosi a citare dei principi giurisprudenziali generici non confacenti al caso in esame, ribadendo la circostanza che il mancato completamento da parte del Santamaria della procedura amministrativa di cui all'art. 6 del DM 88/99 (che si ribadisce costituisce una *facultas* alternativa – **anche per sua stessa ammissione**), rende difficoltosa una sua azione di manleva nei confronti della RFI, che non rileva ai fini della sua responsabilità in ordine all'illegittima esclusione dalla graduatoria *de qua*. Per cui si insiste nell'accoglimento del presente reclamo ed in tutte le domande e conclusioni, già rassegnate in atti, ordinando all'ATM di assumere e/o stipulare con il Sig. Santamaria Antonino il contratto di apprendistato *de quo* per l'espletamento del ruolo di "Operatore di esercizio con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri", come da graduatoria finale del 20.07.2020 e/o in una posizione utile che possa consentirgli di stipulare tale contratto, oltre al risarcimento dei relativi danni. Qualora l'On.le Tribunale adito ritenga insufficiente la documentazione medica prodotta in atti si chiede ammettersi CTU medico legale al fine di verificare i requisiti fisici del ricorrente previsti dal DM dei Trasporti n. 88/99. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.

Messina li 05.12.2020

Avv. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca